



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

**UFFICIO I**

**LARGO CHIGI, 19 - 00186 ROMA - TEL. 0667792810 - FAX 066797530**

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0002316 P-4.20.11.4  
del 03/03/2017



16140911

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
-Dipartimento affari giuridici e legislativi

Al Ministero della Giustizia  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Ufficio del coordinamento legislativo

e, p.c.

Al Ministero dello sviluppo economico  
-Ufficio legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** A.S. 2085 - "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

**Emendamento all'art. 53 - "Modifica normativa volta a mettere a regime la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali al fine di ridurre il numero delle controversie".**

**RIF.TI:** nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5452 del 2 marzo 2017.

Per i fini di cui all'art. 17 del DPCM 10.11.1993, recante "*Regolamento interno del Consiglio dei Ministri*", si invitano codeste Amministrazioni a far pervenire, con cortese urgenza, il parere di competenza in ordine all'emendamento al provvedimento indicato in oggetto, proposto dal Ministero dello sviluppo economico, con nota allegata.

RS

IL DIRIGENTE



*Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0002279 R-4.20.11.4  
del 03/03/2017



15136397

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

e, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO  
S E D E

OGGETTO: A.S. 2085-A – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Si trasmettono, per il seguito di competenza, alcune ulteriori proposte emendative relative al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attualmente all'esame dell'Aula del Senato. Si fa presente che le prime 4 sono state proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si precisa che la n. 5 e la numero 10 sono sostitutive delle analoghe ipotesi emendative in precedenza inoltrate.

Si acclude elenco delle proposte emendative con sintetica delimitazione del relativo oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Avv. Stefano Marone)

**EMENDAMENTO 9****Art. 53**

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

Al l'articolo 53 dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. *“Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1 bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi”.*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta emendativa si intende mettere a regime la disciplina dell'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione, per la quale il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, aveva previsto, nel ripristinare la suddetta obbligatorietà dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 272/2012 di incostituzionalità dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 per eccesso di delega, una efficacia di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, della suddetta disciplina di obbligatorietà. Pertanto, si propone di eliminare la norma che disponeva la durata del regime di obbligatorietà fino al 20 settembre 2017. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che prevede che il Ministero della giustizia provvede, al termine di due anni (dalla entrata in vigore della norma di cui al decreto-legge n. 69/2013 che aveva reintrodotto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione) al monitoraggio degli esiti della sperimentazione. Si precisa che, comunque, il monitoraggio statistico generale dei procedimenti di mediazione continua a essere compiuto dall'Amministrazione in forza della previsione di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come integrato dal DM 6 luglio 2011, n. 145.

Tale scelta muova dalla considerazione degli esiti positivi dell'applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti di appello e, quindi, della riduzione del contenzioso.

Si segnala, a tal proposito, che dai dati statistici relativi alle pendenze dei procedimenti civili si rileva, per l'anno 2015, una contrazione del 9,5 per cento delle medesime rispetto all'anno precedente, certamente da porsi, almeno per una parte, in diretta correlazione con l'entrata a regime della disciplina dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, che costituisce, sempre per il medesimo anno, l'81,6 per cento dei procedimenti di mediazione esperiti.

Il dato sopra riportato è senz'altro di rilievo, ove si consideri che, sempre dai suddetti rilievi statistici, si ricava che le mediazioni obbligatorie iscritte di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della legge 28/2010, nell'anno 2015 sono state 151.469 e che nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione, 43,2 per cento delle volte esse si sono chiuse con accordo, evitandosi, in tal modo, di instaurare il contenzioso dinanzi al giudice.